



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.22604/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VII e IV
Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della III Commissione speciale

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)”
Reg. Gen. n. 93**

Ad iniziativa del Consigliere Casillo.
Depositata il 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

IV Commissione Consiliare Permanente e III Commissione Consiliare speciale (Commissione consiliare speciale per il controllo sulle bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento rifiuti e ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati) per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

21 OTT 2010

IL PRESIDENTE

Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)”

Ad iniziativa del Consigliere Casillo

(Registro Generale numero 93)



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Il testo vigente della legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 in materia di gestione integrata dei rifiuti prevede che il servizio, gestito dalle Province, sia organizzato per Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con i territori provinciali in modo che sia garantita l' autosufficienza regionale in conseguenza di quella degli ATO (cioè provinciale).

La cosiddetta provincializzazione del ciclo dei rifiuti, però, non tiene adeguatamente in considerazione le peculiarità geomorfologiche e sociali che connotano la nostra regione in cui vi sono province poco estese geograficamente ma densamente popolate, i cui territori risultano in gran parte soggetti a vincoli di diversa natura (paesaggistici, sismici, idrogeologici) che rendono di fatto impossibile l'individuazione di zone idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare delle discariche.

Sul punto la legge di cui si propone la modifica, si limita a mitigare il principio generale dell' autosufficienza degli ATO con quello della compensazione fra questi ultimi, riconoscendo alla Regione la possibilità di determinare annualmente le misure compensative fra ATO che si ritengano necessarie alla corretta realizzazione del ciclo.

La difficile situazione determinata dalla drammatica recrudescenza emergenziale degli ultimi giorni sta evidenziando la fragilità dell' impianto organizzativo descritto se solo si consideri che per aprire nuove discariche in provincia di Napoli si è scelto il parco nazionale del Vesuvio i cui territori subiscono già peraltro, l'impatto di altre discariche presenti.

La presente proposta, intende intervenire immediatamente con misure correttive tendenti ad una più equa e solidale organizzazione del ciclo regionale dei rifiuti e dell'emergenza che tenga anche in adeguata considerazione la presenza sul territorio della provincia di Napoli dell'unico termovalorizzatore ad oggi in funzione al servizio dell'intero territorio regionale.

Così, senza stravolgere impianto esistente, che pure andrebbe rimeditato con una riforma più organica, si è inteso rafforzare il principio dell' autonomia regionale del ciclo da realizzarsi "tendenzialmente" ma non esclusivamente attraverso quella degli ATO provinciali. In particolare, alla Regione deve competere la localizzazione di discariche regionali da ubicare nelle zone ritenute idonee dalle singole province, in cui smaltire i rifiuti in eccesso, a prescindere dall' ATO di provenienza. Allo stesso modo, considerato che alcune province già ospitano impianti (termovalorizzatore) al servizio di tutti gli ATO deve essere riconosciuta la possibilità che l' autosufficienza infrastrutturale di ogni ATO possa essere raggiunta anche attraverso la realizzazione nel territorio di uno o più ATO di discariche per lo smaltimento di rifiuti provenienti da altro ATO, sprovvisto di aree idonee sufficienti al proprio fabbisogno, in cui siano presenti o sia possibile ubicare impianti per lo smaltimento dei rifiuti a servizio degli ATO, e preferenzialmente di quelli che ospitano le discariche.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007 n.4)

1. Alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», è così modificata:
 - a) la lettera g), del comma 1, dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“g) garantire l'autosufficienza regionale in considerazione dei principi di tendenziale autosufficienza degli ATO, di solidarietà territoriale, e di compensazione impiantistica;”;
 - b) al comma 1 dell'art. 7, dopo la lettera n, è aggiunta la seguente:
“n bis) la localizzazione delle aree, non ricadenti in quelle individuate dalle province come non idonee, per la allocazione di discariche funzionali alla realizzazione della autosufficienza regionale;” ;
 - c) al comma 2 dell'art. 10 lett. d) dopo la parola “autosufficienza” è aggiunta la seguente:
“regionale”;
 - d) al comma 1 dell'art. 15 prima della parola “autosufficienza” la parola: “dell” è sostituita dalle seguenti: “della tendenziale”;
 - e) all' art. 15 sono aggiunti i seguenti commi:
“5. L' autosufficienza regionale, è garantita anche attraverso la realizzazione nel territorio di uno o più ATO di discariche per lo smaltimento di rifiuti provenienti da altro ATO, sprovvisto di aree idonee sufficienti al proprio fabbisogno, in cui siano presenti o sia possibile ubicare impianti per lo smaltimento dei rifiuti a servizio degli ATO, e preferenzialmente di quelli che ospitano le discariche.
6. La Regione promuove apposite convenzioni fra gli ATO per l'attuazione del comma 1, secondo i criteri di cui all'art.7 comma 1 lett. n bis).” ;
 - f) l'art. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO

1. La giunta regionale determina annualmente, e comunque quando si rendesse necessario a garantire l'autosufficienza regionale , misure di compensazione fra ATO, e per lo smaltimento, anche in discarica, dei rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da quello nel quale è situato l'impianto.”



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, e ai sensi e per gli effetti dello Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.